



## Lavoro autonomo occasionale e comunicazione preventiva: le novità dall'INL

---

**Nota informativa n. 2 del 13/01/2022**

Come evidenziato nella CIRCOLARE N. 50/2021-2022, dal 21 dicembre è stata introdotta la comunicazione preventiva per la instaurazione di collaborazioni di lavoro autonomo occasionale.

Si tratta di un adempimento introdotto un po' velocemente, attesa la sua operatività dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento che lo ha introdotto e carente degli strumenti operativi per renderlo agevolmente espletabile.

Sul tema è intervenuto l'Ispettorato nazionale del lavoro con la [Nota n. 29 del 11/1/2022](#), garantendo la possibilità di "sanare" gli eventuali ritardi entro il 18 gennaio, chiarendo la procedura da espletare ed introducendo un elemento di forte impatto per il mondo degli enti non commerciali.

### *L'esonero per i committenti che non operano in qualità di imprenditori.*

La nota dell'INL parte, infatti, da una affermazione di grande impatto per l'associazionismo: *"L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori".*

Purtroppo, la definizione di impresa non è univoca per cui sarebbe opportuno un chiarimento in merito ai possibili scenari, ossia:

1. gli enti associativi iscritti nel registro imprese sono sempre obbligati e, in generale, nell'ambito degli enti senza scopo di lucro restano sicuramente soggetti al vincolo le società sportive dilettantistiche così come le imprese sociali, ivi incluse le cooperative sociali, imprese sociali di diritto;
2. gli enti associativi titolari di partita iva che svolgono una attività economica organizzata verso i terzi sono obbligati:
  - a) sempre,
  - b) con esclusivo riferimento ai collaboratori occasionali impegnati in attività di impresa;
3. gli enti associativi titolari di partita iva, anche nel caso in cui non svolgano attività economica organizzata verso terzi, come nel caso dell'attività turistica o della ristorazione diretta ai soci, sono obbligati:
  - a) sempre,
  - b) con esclusivo riferimento ai collaboratori occasionali impegnati in attività fiscalmente rilevanti,
  - c) mai;



4. gli enti associativi titolari esclusivamente di codice fiscale devono intendersi sempre esonerati dall'adempimento.

Sul tema si segnala che l'Ispettorato con [nota del 20/6/2017](#), interpellato sulla possibilità o meno di applicare la sanzione della sospensione delle attività di impresa con riferimento ad alcune **categorie di soggetti quali ONLUS, ASD, Associazioni culturali musicali e consimili senza scopo di lucro**, aveva affermato che non fosse possibile *"atteso che il provvedimento di cui all'art. 14 dispone la sospensione dell'attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, caratteristiche che in tali fattispecie non appaiono riscontrabili, salvo che nel corso dell'ispezione non vengano accertati in fatto detti elementi."*

Il Forum nazionale del terzo settore sta interloquendo con il Ministero del Lavoro per i necessari chiarimenti.

### **La procedura**

I committenti soggetti all'obbligo devono trasmettere la comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

La comunicazione avviene mediante:

- SMS,
- posta elettronica, non necessariamente elettronica,

e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente quindi:

- On-line dal sito [servizi.lavoro.gov.it](http://servizi.lavoro.gov.it)
- App;
- Fax all'ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Proprio per garantire la fruizione di questi strumenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

All'interno della comunicazione – i cui contenuti possono essere inseriti nel corpo della mail senza alcun allegato, dovranno essere fornite le seguenti informazioni minime, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).



Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

#### ***Cosa succede in caso di inadempimento?***

Per il mancato adempimento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

#### ***Una sanatoria temporanea***

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota in esame, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso. Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

#### ***Le collaborazioni di natura autonoma occasionale***

La nota purtroppo non affronta il nodo definitorio dei lavoratori autonomi occasionali, limitandosi a definirli come "i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. – riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986."